

SPAGNA**Tribunale costituzionale, ordinanza n. 17/2020, dell'11 febbraio,
sulla ricusazione di un giudice costituzionale**

01/04/2020

Il *plenum* del Tribunale costituzionale ha respinto, con l'ordinanza (ATC) n. 17/2020¹, la ricusazione del giudice costituzionale Andrés Ollero Tassara in cinque processi costituzionali riguardanti la Catalogna.

La ricusazione era stata chiesta dal governo della *Generalitat* catalana, che adduceva il sussistere delle cause di cui all'art. 219, commi 9 e 10, della legge organica n. 6/1985, del 1° luglio, sul Potere giudiziario, riguardanti rispettivamente l'inimicizia manifesta verso una delle parti e l'aver un interesse diretto o indiretto nella causa. A suo avviso, era possibile desumere dalle manifestazioni espresse dal giudice nella sua opinione dissenziente alla STC 132/2019, del 13 novembre, la sua inimicizia nei confronti dei catalani, della *Generalitat*, del suo governo o del suo parlamento.

Come era stato a suo tempo segnalato², la STC 132/2019 aveva giudicato un ricorso in via principale presentato nei confronti di talune disposizioni della legge del Parlamento della Catalogna n. 3/2017 in materia di contratti. Il *plenum* aveva dichiarato allora che tutte le norme, eccezion fatta per quella che disciplinava l'intervento del notaio nella procedura di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare, erano da ritenersi uno sviluppo del diritto civile storico della Catalogna ed erano, quindi, legittime. La decisione recava quattro opinioni dissenzienti, una delle quali del giudice costituzionale Ollero Tassara, che aveva taciuto la decisione della maggioranza di essere troppo permissiva nei confronti delle "particolarità catalane", in contrasto con la rigidità che il Tribunale costituzionale avrebbe dimostrato verso il riconoscimento di istituti dei diritti civili *forales* di altre Comunità autonome.

¹ Il testo della pronuncia è reperibile *on line* alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3352.

Il Tribunale costituzionale dovrà pronunciarsi a breve sull'ammissibilità della ricusazione di tutti i suoi componenti chiesta dai *leaders* indipendentisti Oriol Junqueras e Raúl Romeva, secondo i quali non vi sono garanzie di imparzialità perché il collegio, nella sua attuale composizione, possa giudicare i ricorsi di *amparo* presentati contro la loro condanna come autori (tra gli altri) di un reato di sedizione. L'istanza di ricusazione, che sospende la causa, potrebbe non giovare alla loro richiesta di scarcerazione per l'emergenza sanitaria. Cfr. *La recusación de Junqueras y Romeva contra el Constitucional dificulta que se les pueda excarcelar*, in *El País*, del 01/04/2020, <https://elpais.com/espana/2020-03-31/la-recusacion-de-junqueras-y-romeva-contra-el-constitucional-dificulta-que-se-les-pueda-excarcelar.html>.

² V. la precedente segnalazione *Spagna – Tribunale costituzionale, sentenza n. 132/2019, del 13 novembre, sulle competenze della Catalogna in materia di diritto dei contratti*, del 09/01/2020, in *Segnalazioni sull'attualità costituzionale straniera*, n. 32 (gennaio 2020), 17 ss., https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202001.pdf.

Nell'ATC 17/2020, il *plenum* ha ribadito³ che la facoltà di emettere opinioni dissenzienti è consustanziale alle funzioni svolte dai giudici costituzionali e che, “in linea di principio” (*sic*), non è ammissibile una ricusazione basata sulle affermazioni e sulle prese di posizione espresse in queste. Inoltre, la causa di ricusazione di cui all'art. 219, comma 9, della legge organica n. 6/1985 non si basa su una qualsiasi relazione di inimicizia, ma su un rapporto di carattere personalissimo, che rientra nella sfera dei sentimenti e che si può riferire unicamente a persone fisiche.

L'inimicizia non può essere confusa con una presunta inimicizia ideologica. La Costituzione vieta qualsivoglia forma di discriminazione basata sull'ideologia e, pertanto, un giudice non può essere ritenuto privo di legittimazione in base alle sue idee né sarebbe legittimo allontanare i giudici costituzionali da un processo per questi motivi.

Infine, si è esclusa l'applicazione dell'art. 219, comma 10, della legge organica n. 6/1985, perché le dichiarazioni espresse dal giudice nella sua opinione dissenziente non hanno recato alcun beneficio, diretto o indiretto, a sé o alle persone a lui care.

Carmen Guerrero Picó

³ V. il FJ 3.